

XVII legislatura

A.S. 1215:

“Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali”

Gennaio 2014
n. 28



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

Direttore ...

tel. ...

Segreteria

tel. 5790

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

avv. Giuseppe Delreno

tel. 2626

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Daniele Bassetti

tel. 3787

Consigliere addetto al Servizio

dott. Melisso Boschi

tel. 3731

Segretari parlamentari

dott.ssa Anna Elisabetta Costa

dott.ssa Alessandra Di Giovambattista

sig. Cristiano Lenzini

dott. Vincenzo Bocchetti

dott. Maurizio Sole

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

<i>Articolo 1 (Modificazioni alla legge 27 dicembre 2013, n. 147)</i>	1
Comma 1 (comma 33, articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147)	1
Comma 1 (comma 529, articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147) ..	2
Comma 2, lettera a)	2
Comma 2, lettera b)	3
Comma 2, lettera c).....	4
Comma 2, lettera d)	5
Comma 2, lettera e)	5
<i>Articolo 2 (Disposizioni in materia di immobili pubblici)</i>	6
<i>Articolo 3 (Misure in materia di infrastrutture e trasporti)</i>	11
<i>Articolo 4 (Disposizioni concernenti Roma Capitale)</i>	16
<i>Articolo 5 (Disposizioni in materia di Expo 2015)</i>	18
<i>Articolo 6 (Disposizioni finanziarie in materia di Province)</i>	19
<i>Articolo 7 (Misure per la Regione Sardegna)</i>	19

Articolo 1
(Modificazioni alla legge 27 dicembre 2013, n. 147)

Comma 1
(comma 33, articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147)

La disposizione in esame rinvia al 1° luglio 2014 l'applicazione del nuovo articolo 17-*bis* del DPR 633 del 1972 introdotto dall'articolo 1, comma 33 della legge di stabilità per l'anno 2014. Si ricorda che, attraverso la citata novella al DPR in materia di IVA, i soggetti passivi che intendono acquistare servizi di pubblicità e *link* sponsorizzati *on line*, anche attraverso centri media ed operatori terzi, devono farlo da soggetti titolari di partita IVA rilasciata dall'Amministrazione finanziaria italiana. Inoltre gli spazi pubblicitari *on line* e i *link* sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca, visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito *internet* o la fruizione di un servizio *on line* attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, dovranno essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana¹.

La RT evidenzia che il rinvio al 1° luglio è giustificato dalla necessità di verificare la compatibilità con il diritto comunitario della nuova disposizione. Non associa quindi al differimento effetti finanziari, ricordando che al nuovo articolo 17-*bis* la relazione tecnica di accompagnamento al DDL stabilità 2014 non ascriveva effetti in termini di gettito trattandosi di operazioni tra soggetti intermedi.

Al riguardo, nel riscontrare positivamente quanto affermato in RT, si ripropongono le considerazioni espresse nella nota di lettura del Servizio del Bilancio² sulla base delle quali si richiedeva una stima dei possibili effetti finanziari, di segno contrapposto, associabili al nuovo articolo 17-*bis* del DPR in materia di IVA; in proposito, pur trattandosi di operazioni tra soggetti intermedi, si evidenziava che non si possono escludere effetti finanziari negativi per l'erario dipendenti dalle disposizioni in commento con riguardo al possibile minor gettito a titolo di imposte dirette (IRPEF, IRES) riveniente dai soggetti esenti, per i quali l'IVA pagata si trasforma in maggior costo fiscalmente deducibile dalle componenti positive di reddito.

¹ La disposizione si applica anche qualora l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.

² Nota di lettura n. 26, dicembre 2013, pp. 16 e 17: http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/483/NL26.pdf

Comma 1

(comma 529, articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147)

Si rinvia, altresì, al 1° luglio 2014 l'applicazione del comma 529 della legge di stabilità 2014, concernente la possibilità per le Regioni di procedere, con risorse proprie, alla stabilizzazione di personale precario.

La RT afferma che la disposizione differita riveste natura ordinamentale e non determina nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, atteso che la norma rinvia la facoltà delle Regioni di procedere, con risorse proprie, alla stabilizzazione di personale precario, non vi sono osservazioni da formulare.

Comma 2, lettera a)

La lettera a) del comma 2 modifica il comma 139 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2014, sopprimendo l'ultimo periodo della lettera d), capoverso 2. Viene dunque abrogata la disposizione in base alla quale le agevolazioni fiscali di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, riguardanti le spese per acquisto di mobili ed elettrodomestici, non possono superare quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione di cui al comma 1 dell'articolo 16 medesimo.

La RT afferma che la modifica non comporta effetti finanziari onerosi, in quanto non era stato associato alcun effetto finanziario alla disposizione che, inserita nel corso dell'esame della legge di stabilità per il 2014, aveva introdotto il citato ed ulteriore vincolo all'importo massimo di spese agevolabili per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici.

Al riguardo, nel verificare positivamente quanto affermato dalla RT, si ricorda che la detrazione d'imposta ai fini IRPEF per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione resta comunque calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro e che il vincolo ora venuto meno avrebbe operato per il soli casi di coesistenza dell'acquisto degli elementi di arredo considerati dalla norma con l'effettuazione di spese per "lavori di ristrutturazione" di importo inferiore ai 10.000 euro (e non già con altre fattispecie di cui all'articolo 16-bis, comma 1 del TUIR ammesse alla detrazione - cfr art. 16, comma 1 del D.L. n. 63 del 2013). Il vincolo soppresso avrebbe potuto quindi realizzare in astratto

un vantaggio per l'erario³ in conseguenza delle minori detrazioni utilizzabili per l'acquisto di elementi di arredo ma, riguardando una fattispecie, quella dei lavori di ristrutturazione, che nella maggior parte delle situazioni dovrebbe dar luogo a spese maggiori di 10.000 euro, avrebbe fatto ipotizzare benefici trascurabili per l'erario dei quali, peraltro, prudenzialmente non si è tenuto conto nella RT associata alla disposizione espunta; la stessa inoltre, determinando differenze nel trattamento giuridico con riguardo alle sole spese per "lavori di ristrutturazione", avrebbe potuto comportare incertezze applicative, anche sotto il profilo della decorrenza degli effetti della norma abrogata destinata ad interagire con una agevolazione (detrazione per acquisto di mobili) efficace in una diversa configurazione sin dal perfezionamento del decreto-legge n. 63 del 2013.

Comma 2, lettera b)

Il comma 2 stabilisce che all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), é apportata, tra le altre, la seguenti modifica:

La lettera b) interviene al comma 434 dell'articolo 1 della legge di stabilità per l'anno 2014 (concernente la destinazione di risorse alla riduzione della pressione fiscale), sopprimendo la previsione ivi contenuta secondo cui la nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF) deve contenere, tra l'altro, una valutazione dell'andamento della spesa primaria corrente.

La RT ribadisce che la norma su cui interviene la modifica, nel testo vigente prevede che debba contenere, tra l'altro, una valutazione dell'andamento della spesa primaria corrente. La correzione si rende necessaria in quanto non sarebbe tecnicamente possibile iscrivere nello stato di previsione dell'entrata (come previsto dal secondo periodo del medesimo comma 434) somme derivanti da riduzioni di spesa.

Al riguardo, pur considerando il rilievo meramente ordinamentale della modifica, va non di meno considerata la ragione addotta dalla RT, alla luce del contenuto del dispositivo che si inserisce nelle norme che prevedono la costituzione del Fondo per la riduzione del carico fiscale, e la sua corretta e trasparente rappresentazione "contabile" nel bilancio di previsione.

³ Ed una contestuale contrazione dell'effetto incentivante e dei conseguenti effetti indiretti positivi per l'erario stesso.

In primis, sotto il profilo metodologico, va infatti segnalato che la disposta soppressione del previsto obbligo posto a carico del Governo di riferire, tra l'altro, nella Nota di aggiornamento al DEF, anche valutazioni in merito agli andamenti della spesa "primaria", non sembrerebbe in realtà incidere sulla portata del dispositivo indicato al secondo periodo del comma 434, dal momento che qui si stabilisce che, il primo anno di ciascun triennio, si debba procedere, oltre che all'iscrizione del citato Fondo tra le voci di spesa, anche alla sua contestuale iscrizione nello stato di previsione dell'"entrata".

In tal modo, centrando l'obiettivo di un profilo "bilanciante" (e neutro rispetto ai saldi) delle somme che si prevede siano da destinare alla riduzione del "cuneo" fiscale per ciascuna annualità del triennio.

Nel merito poi della affermata "impossibilità" tecnica di iscriverne *ex ante* nello stato di previsione dell'"entrata" anche l'ammontare dei risparmi di spesa attesi e di cui si prevede la destinazione al Fondo in argomento - ciò non appare pienamente condivisibile, dal momento che la contestuale iscrizione della partita, in entrata e in spesa, sarebbe in realtà un mero *escamotage*, assolvendo al solo compito di evitare che la previsione del Fondo per la riduzione del cuneo fiscale determini, esclusivamente, un accrescimento della "spesa", senza essere accompagnato da una obiettiva e trasparente responsabilità *ex ante* circa le "entrate" che si prevede di impiegare a tal fine.

Va da sé che l'iscrizione, contestuale, in "entrata" e in "spesa", delle risorse di cui è prevista la devoluzione al Fondo per la riduzione del cuneo fiscale, dovrà operare, sul piano gestionale, in termini analoghi all'istituto della riassegnazione delle "entrate" (per cui invece, di norma, il bilancio annuale di previsione si limita a riportare voci dei capitoli entrata e spesa collegati per sola "memoria") ovvero, assicurando la copertura finanziaria di modifiche legislative tendenti alla riduzione del carico fiscale, esclusivamente nel limite delle risorse (maggiori entrate/risparmi) che saranno di volta in volta progressivamente accertate in "entrata" al Fondo stesso.

Comma 2, lettera c)

La lettera c) del comma 2 modifica il comma 514, dell'articolo 1, della legge di stabilità 2014, concernente la nuova formulazione dell'articolo 10 dello Statuto della Regione Sardegna. In particolare, si precisa che, nell'ambito della possibilità concordata alla regione di prevedere agevolazioni fiscali, esenzioni, detrazioni d'imposta, deduzioni dalla base imponibile nonché di concedere contributi, relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato lo consenta, il vincolo della

copertura del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni relativi ai diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, rimane a carico del bilancio regionale.

La RT afferma che la rettifica formale non comporta effetti per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 2, lettera d)

La lettera d) del comma 2 modifica il comma 573, dell'articolo 1, della legge di stabilità 2014, prorogando da trenta a novanta giorni il termine per la presentazione del piano di riequilibrio pluriennale e fissando in novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità per il 2014, il termine entro il quale gli enti locali, in sede di prima applicazione, possono riproporre la procedura di riequilibrio pluriennale.

La RT afferma che la rettifica formale non comporta effetti per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 2, lettera e)

La lettera e) è volta a precisare che il versamento della maggiorazione standard TARES di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, da effettuare entro il 24 gennaio 2014 (se non perfezionato entro il 16 dicembre 2013), non pregiudica comunque l'accertamento delle relative somme nel 2013.

La RT afferma che la disposizione non comporta effetti per la finanza pubblica.

Al riguardo, si osserva che il termine "accertamento" nel contesto considerato non appare di univoco significato, potendosi riferire sia alla fase della gestione delle entrate (determinazione del *quantum* dovuto e cura degli adempimenti correlati) che ad una attività di controllo da parte degli uffici nei confronti del contribuente (che attiene alla verifica dell'esattezza di quanto eventualmente pagato e dall'accertamento dell'eventuale residuo ancora dovuto); appare quindi opportuno un chiarimento relativo all'accezione del termine al quale la norma fa riferimento, al fine di escludere eventuali incertezze interpretative.

Articolo 2 **(Disposizioni in materia di immobili pubblici)**

Il comma 1 stabilisce che all'articolo 2-*bis*, *comma 1*, del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, laddove è stabilito che le amministrazioni dello stato e quelle territoriali, nonché gli organi costituzionali, hanno la facoltà di recedere dai loro contratti di locazione entro il 31 dicembre 2014, il citato termine è anticipato al 30 giugno 2014, ed il relativo obbligo di preavviso è portato da 30 giorni a 180 giorni.

Il comma 2 modifica il comma 389 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), al fine di sopprimere il riferimento ivi contenuto alla norma modificata dal comma 1 (ossia all'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 120 del 2013).

La RT afferma che la disposizione prevede lo spostamento dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno del 2014 del termine previsto per l'esercizio della facoltà di recesso da parte delle Amministrazioni, delle Regioni, degli enti locali e degli organi costituzionali, dai contratti di locazione di immobili in essere, nonché lo spostamento da 30 giorni a 180 giorni del termine di preavviso per l'esercizio del diritto in parola. Conseguentemente viene soppressa la disposizione contenuta all'articolo 1, comma 389 della legge di stabilità 2014.

La disposizione di cui ai commi 1 e 2 non comporta effetti per la finanza pubblica, considerato che ai commi 388 e 389 di legge di stabilità, di carattere procedimentale, non erano stati ascritti effetti per la finanza pubblica, ed eventuali effetti finanziari positivi in termini di risparmi di spesa per locazioni passive, prudenzialmente non erano stati stimati perché rilevabili solo a consuntivo.

Al riguardo, sul comma 1, va considerato che l'"anticipazione" del termine ultimo previsto per l'attivazione di un istituto, quello della facoltà di cessazione *ope legis* dei contratti di locazione di immobili stipulati da parte delle amministrazioni statali e territoriali - che é comunque volto alla realizzazione di risparmi di spesa, sia pure non quantificati né scontati dai tendenziali a legislazione vigente - dovrebbe, di per sé, riflettersi negativamente sulla realizzabilità dei medesimi, per cui andrebbe chiarito se un contributo, in tal senso, potrebbe discendere anche dall'ampliamento dei termini di "preavviso" previsti dalla modifica in esame, al fine di consentire la cessazione "anticipata" dei medesimi contratti in forza della norma richiamata (anche in deroga a quelli eventualmente già previsti da clausole contrattuali in essere). A condizione che lo stesso preavviso sia

esercitato con non meno di 180 giorni di anticipo, anziché i 30 giorni previsti dalla norma già vigente.

Sul punto, pur ribadendo che alla norma in esame non risultano associati risparmi da considerare già scontati a legislazione vigente, va sottolineato che la stessa ridefinizione del termine per l'esercizio del recesso, al 30 giugno 2014 anziché al 31 dicembre 2014, unitamente all'obbligo di un preavviso di non meno di 180 giorni, si traduce nel far salvi, di fatto, le sole risoluzioni per cui risultino ad oggi già notificati, da parte delle amministrazioni locatarie, gli intenti di interruzione del rapporto di locazione.

In definitiva, tutti fattori, quelli innanzi considerati, che sembrano operare, se non l'abrogazione dell'istituto, di certo una sorta di "neutralizzazione" della sua efficacia, i cui effetti sono stati di fatto limitati a quelli che risultano essersi ad oggi già perfezionatisi per effetto della norma già in vigore.

In linea più generale, premesso che l'articolo 2-*bis* del decreto-legge 120 del 2013 non prevede che la cessazione dei contratti di locazione avvenga "senza penalità" a carico della amministrazione locataria, va sottolineata la circostanza che la disciplina delle obbligazioni *iure privatorum*, anche nei casi in cui uno degli attori risulti una P.A., non dovrebbe comunque consentire in ogni caso una risoluzione dei rapporti *ope legis* senza riflettersi nel rischio di ricorsi alla giurisdizione delle controparti, comprensibilmente interessate al fine di ottenere perlomeno il risarcimento degli effetti di danno conseguenti al mancato adempimento della obbligazione prevista nei contratti pur liberamente stipulati dalle Amministrazioni.

A tal fine, andrebbero perciò valutati anche i rischi dell'instaurarsi di contenziosi con i proprietari degli immobili, all'esito dei quali le Amministrazioni potrebbero essere infatti condannate a risarcire i danni del mancato adempimento dell'obbligazione relativa alla corresponsione dei canoni di locazione per il rimanente periodo contrattuale previsto, ovvero, all'assoggettamento integrale delle clausole penali risarcitorie, ove previste, connesse alla risoluzione del rapporto in via "anticipata", rispetto ai termini di preavviso fissati nei medesimi contratti.

In tal senso, per i profili di interesse, il rischio del sostenimento degli effetti d'oneri citati potrebbe contribuire a neutralizzare, ulteriormente rispetto a quanto non si sia già ottenuto con le modifiche in esame, gli effetti di risparmio ascrivibili alla misura in

argomento, quale effetto della riconosciuta possibilità della interruzione da parte delle P.A. di rapporti contrattuali di locazione intrattenuti legittimamente, con terzi, ma a canoni "fuori mercato".

Tale ultimo profilo, non è peraltro direttamente riferibile al solo bilancio dello Stato, atteso che la norma interessa, oltre alle amministrazioni statali, anche gli organi costituzionali e gli enti territoriali, e si riflette pertanto direttamente sugli aspetti di interesse, dal momento che l'articolo 19 della legge di contabilità pone espresso riferimento agli effetti finanziari che la legislazione determina anche su tutte le altre amministrazioni pubbliche oltre che su quelle statali.

Il comma 3 novella il comma 15 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007 (Legge finanziaria 2008), concernente il trasferimento in proprietà a titolo gratuito ai comuni degli alloggi originariamente destinati ai profughi. La norma, al fine di semplificare il trasferimento di tali alloggi ai comuni, rimuove l'ostacolo - previsto dal testo previgente - della preventiva pubblicazione di un bando per le assegnazioni in locazione riservato alla categoria dei profughi, necessario al fine di completare la procedura.

La RT afferma che la norma indicata al comma 3 è volta a semplificare il trasferimento ai comuni degli alloggi costruiti per i profughi, rimuovendo l'ostacolo della preventiva pubblicazione di un bando locativo da parte dei comuni, al fine di completare i trasferimenti da parte dell'Agenzia, permettendo ai comuni destinatari di provvedere agli adeguamenti dell'immobile prima di procedere all'assegnazione mediante bando. Pertanto, la disposizione non comporta nuovi oneri finanziari a carico dello Stato, ma permette una più efficace attuazione dei trasferimenti previsti dalla legge.

Al riguardo, si rileva che la disposizione, pur non determinando oneri a carico del bilancio dello Stato, pone però a carico dei soli comuni gli oneri relativi all'espletamento delle procedure per l'indizione dei bandi finalizzati all'assegnazione delle abitazioni ai profughi indicati dalla norma, per cui, alla luce dell'articolo 19 della legge di contabilità, andrebbero perciò valutati gli effetti sui fabbisogni di funzionamento degli enti locali coinvolti.

A tal fine, ove si ritenesse che i comuni possano provvedervi avvalendosi delle risorse umane e strumentali già previste a legislazione vigente, andrebbe valutata l'opportunità dell'inserimento

di un'apposita clausola di neutralità, che andrebbe peraltro suffragata da una RT contenente gli elementi dimostrativi idonei a provarne l'effettiva sostenibilità.

Il comma 4 prevede che all'articolo 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante norme sulla privatizzazione e valorizzazione degli immobili del patrimonio pubblico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo del comma 18, laddove sono fissate le modalità di esonero dello Stato e degli altri enti pubblici dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà dei beni sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché dalle dichiarazioni di conformità catastale previste dall'articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;

b) al primo periodo del comma 19, laddove sono disciplinate le modalità di esonero delle società dai rischi da vizi od evizione dei beni immobili ad esse trasferiti, sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché dalle dichiarazioni di conformità catastale previste dall'articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

Il comma 5 stabilisce che nelle operazioni di dismissione immobiliare menzionate al comma 4 l'attestato di prestazione energetica previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, può essere acquisito successivamente agli atti di trasferimento. Si stabilisce altresì che non si applichi la disposizione di cui al comma 3-*bis* del medesimo articolo 6, secondo cui l'attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti.

La RT afferma che il comma 4 risponde all'esigenza di semplificare e snellire il procedimento di alienazione in blocco di immobili pubblici al fine di permetterne la conclusione in tempi ravvicinati e conseguire i risultati finanziari previsti. Per tale finalità la norma integra le disposizioni di esonero dalla presentazione di documenti e attestazioni già previste nel procedimento di dismissione di beni immobili pubblici disciplinato dall'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001.

Analogamente il comma 5 tende ad agevolare il completamento di tali operazioni immobiliari con riguardo all'acquisizione dell'attestato di prestazione energetica, nel rispetto degli obblighi imposti dalla normativa europea.

Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5, conclude la RT, non comportano maggiori oneri a carico dello Stato, ma anzi comportano un risparmio di oneri, allo stato peraltro difficilmente quantificabile, in relazione allo snellimento dei procedimenti interessati.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Il comma 6 autorizza una spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 al fine di mettere a disposizione dell'Agenzia del demanio le somme per il pagamento degli oneri di urbanizzazione connessi alle operazioni di valorizzazione degli immobili dello Stato.

La RT riferisce che con la norma viene autorizzata la spesa a favore dell'Agenzia del Demanio di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per agevolare le operazioni di valorizzazione degli immobili dello Stato effettuate ai sensi dell'articolo 11-*quinquies* del decreto-legge n. 203 del 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

Il prospetto riepilogativo evidenzia i seguenti effetti in conto maggiori/minori spese:

Saldo netto				Fabbisogno				Indebitamento netto			
2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
0	0	20	20	0	20	20		0	20	20	
0	0	-20	-20	0	-20	-20		0	-20	-20	

Al riguardo, premesso che l'autorizzazione è formulata quale limite massimo, andrebbe solo confermata, per i profili di copertura, l'esistenza delle disponibilità a valere delle risorse iscritte nel fondo richiamato per il 2015 e 2016, nonché fornite indicazioni in merito al previsto impatto su fabbisogno e Indebitamento netto per le medesime annualità.

Ad ogni modo, per i profili di quantificazione, al fine di fornire elementi di valutazione idonei a comprovare la congruità delle risorse stanziare rispetto alle iniziative di agevolazione previste dalla norma, andrebbero comunque richiesti elementi di chiarificazione in merito alla spesa che dovranno essere affrontate da parte dell'Agenzia del Demanio.

Articolo 3 **(Misure in materia di infrastrutture e trasporti)**

Il comma 1 novella l'articolo 16 del decreto-legge n. 83 del 2012, che ai commi da 5 a 10 delinea una procedura di accertamento dei disavanzi e una conseguente procedura di definizione dei piani di rientro, da realizzarsi nel termine di 5 anni, per riorganizzare e riqualificare il sistema di mobilità regionale su ferro della Regione Campania. In particolare:

- la lettera a) aggiunge il comma 5-*bis* in base al quale, ai fini della completa attuazione del piano di rientro dal disavanzo accertato, il Commissario adotta i provvedimenti più idonei in tema di rimodulazione dei servizi, applicazione di misure di efficientamento coerenti con costi *standard* o individuati sulla base del mercato o omogenei a livello nazionale o che consentano il confronto con le migliori pratiche gestionali, fissazione delle tariffe che tengano conto della tariffa media applicata a livello nazionale per passeggero/Km, fissazione delle tariffe aziendali, definizione della dotazione di personale, compatibili con il perseguimento dell'obiettivo dell'equilibrio economico;

- la lettera b) sostituisce il comma 6-*quater* che consente al Commissario di costituire una struttura di supporto, definendone i compiti e le modalità operative, con oneri a carico delle risorse rivenienti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (articolo 16, comma 9, del decreto-legge n. 83 del 2012) e dal Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio finanziario (articolo 11, commi da 13 a 16, del decreto-legge n. 76 del 2013);

- la lettera c) inserisce il comma 9-*bis* che consente al Commissario di richiedere, nelle more dell'approvazione dei piani di rientro, al fine di garantire la continuità aziendale, anticipazioni dell'erogazione, anche integrale, delle risorse del Fondo per la coesione e lo sviluppo e del Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio finanziario, finalizzate alle spese strettamente necessarie o a garantire i livelli essenziali delle prestazioni del servizio di trasporto pubblico locale o alla prosecuzione del pagamento del debito pregresso.

Il comma 2 novella l'articolo 1, comma 177, della legge di stabilità per il 2013, prorogando dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014 l'applicabilità dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge n. 86 del 2012, in base al quale, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività del Commissario *ad acta* per riorganizzare e riqualificare il sistema di mobilità regionale su ferro della Regione Campania e garantire l'efficienza e continuità del servizio di trasporto, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive, anche concorsuali, nei confronti delle società a partecipazione regionale esercenti il trasporto ferroviario regionale ed i pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori e i terzi pignorati, i quali possono disporre delle somme per le finalità istituzionali delle stesse società. Si prevede anche che i relativi debiti insoluti producano esclusivamente gli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile, fatti salvi gli accordi tra le parti che prevedano tassi di interesse inferiori.

Il comma 3, nel modificare l'articolo 1 del decreto-legge n. 174 del 2012, prevede che il Fondo di rotazione istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, con una dotazione di 50 milioni di euro, sia finalizzato esclusivamente a concedere alla regione Campania anticipazioni di cassa per il finanziamento del piano di rientro e che pertanto il Fondo di rotazione perda la denominazione precedentemente attribuitagli di "Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio finanziario".

Di conseguenza, sono apportate una serie di modifiche alle vigenti disposizioni al fine di tener conto delle novità introdotte.

La RT afferma che le disposizioni sono finalizzate a rendere la disciplina in materia di attuazione del ripiano dei debiti del trasporto regionale ferroviario in Campania più stringente al fine di assicurare la percorribilità del piano di rientro in corso di approvazione. In particolare, è previsto che il Commissario possa adottare provvedimenti per applicare alle gestioni interessate misure di efficientamento e parametri che corrispondano alle migliori pratiche gestionali del settore, nonché per adeguare le tariffe alla media nazionale in modo da raggiungere l'obiettivo dell'equilibrio economico nei tempi previsti dal piano. E' altresì previsto che il Commissario possa richiedere anticipazioni dal Fondo di sviluppo e coesione per la quota, pari a 200 milioni di euro, già finalizzata al piano per dare continuità alla gestione dei servizi e alla prosecuzione del pagamento del debito pregresso nelle more dell'approvazione del piano.

Per la RT, le disposizioni non comportano maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato che le risorse del piano sono interamente previste a legislazione vigente, ed anzi tendono a garantire gli obiettivi del piano di rientro in corso di approvazione.

Al riguardo, andrebbe innanzitutto assicurato che agli oneri della struttura di supporto commissariale si possa fare fronte con le risorse indicate dalla disposizione senza che siano recati pregiudizi alla altre finalità cui le risorse indicate al comma 2 sono destinate.

Appare poi utile acquisire valutazioni in merito all'entità del debito da ripianare e delle risorse a tal fine disponibili.

Con riferimento all'anticipazione, anche integrale, alla gestione commissariale delle risorse del Fondo per la coesione e lo sviluppo, nonché del Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio finanziario, appare opportuno chiarire se tale circostanza possa determinare un andamento della spesa differente rispetto a quella prevista nei tendenziali.

Inoltre, relativamente al solo Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio finanziario, occorre chiarire se la destinazione delle risorse del Fondo unicamente alla Regione Campania per il finanziamento del piano di rientro e non più nei confronti anche delle altre regioni per il graduale ammortamento dei disavanzi e dei debiti fuori bilancio accertati, nonché per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione

del piano di stabilizzazione finanziaria, possa determinare situazioni di squilibrio finanziario nelle regioni con disavanzi, con debiti fuori bilancio accertati e che hanno predisposto il piano di stabilizzazione finanziaria. In tali casi, infatti, nei confronti di tali regioni viene meno la possibilità che il Fondo in esame possa concedere anticipazioni di cassa, potendo così creare eventuali difficoltà nel conseguire gli obiettivi di rientro dei propri piani finanziari.

Il comma 4 attribuisce al MEF la facoltà di trasferire in via di anticipazione ad ANAS S.p.A. le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2013 sul pertinente capitolo di bilancio, al fine di consentire alla citata società di far fronte ai pagamenti dovuti, sulla base degli stati di avanzamento lavori, in relazione a interventi conclusi o in corso di realizzazione.

La RT afferma che la disposizione non determina effetti finanziari negativi per la finanza pubblica, trattandosi di risorse disponibili in bilancio e finalizzate agli investimenti di ANAS, che vengono erogate sulla base di stati di avanzamento lavori.

Al riguardo, andrebbe confermato che l'anticipazione ad ANAS S.p.A delle risorse finanziarie disponibili per l'anno 2013 determini un profilo dei pagamenti in linea con quelli previsti a legislazione vigente, senza quindi incidere in maniera difforme sui saldi di finanza pubblica.

Il comma 5 dispone che fino alla conclusione della procedura di approvazione del Contratto di Programma-parte investimenti 2012-2016, da effettuarsi entro il termine massimo del 30 giugno 2014, i rapporti tra lo Stato e il Gestore dell'infrastruttura (RFI) sono regolati, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sulla base di quanto stabilito dal contratto di programma 2007-2011.

La RT afferma che la disposizione non determina effetti finanziari negativi per la finanza pubblica, dal momento che si limita ad incidere sui profili di regolamentazione del rapporto tra Stato e gestore dell'infrastruttura.

Al riguardo, nulla da osservare nel presupposto che il contratto di programma 2007-2011 non determini impatti sulla finanza pubblica differenti rispetto a quelli che dovrebbero derivare dal Contratto di Programma-parte investimenti 2012-2016.

Il comma 6 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze, nelle more della stipula del nuovo contratto di servizio pubblico per i servizi di trasporto ferroviario per le regioni a statuto speciale tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Trenitalia S.p.A., a corrispondere a Trenitalia S.p.A. le somme previste, per l'anno 2013, nel bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di servizio pubblico di trasporto ferroviario esercitato nella regione Sicilia e ai servizi interregionali, nel rispetto della vigente normativa comunitaria.

La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che, trattandosi di risorse già previste a legislazione vigente, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, andrebbe confermato che la corresponsione delle somme a Trenitalia S.p.A. risulta in linea con quanto previsto a legislazione vigente, senza quindi incidere in maniera difforme sui saldi di finanza pubblica.

I commi 7 e 8 dispongono che lo Stato concorre per il servizio ferroviario reso nella Regione Valle d'Aosta nel triennio 2011-2013 attraverso il pagamento diretto a Trenitalia S.p.A. dell'importo di 23 milioni di euro nel 2013. Per i servizi del 2014 e degli anni seguenti la Regione Valle d'Aosta può stipulare apposita convenzione con Trenitalia per l'individuazione del perimetro e delle modalità di erogazione dei servizi ferroviari nella regione, sulla base delle esigenze di mobilità della popolazione locale. Gli oneri sostenuti dalla Regione Valle d'Aosta negli anni 2014 e successivi sono esclusi dal patto di stabilità interno nel limite di 23 milioni di euro annui.

A copertura degli oneri, pari a 23 milioni per l'anno 2013, la norma prevede la riduzione per il medesimo anno di due autorizzazioni di spesa relative ad assunzioni in deroga⁴.

La RT afferma che la disposizione mira a garantire il concorso dello Stato agli oneri connessi all'erogazione del servizio ferroviario nella regione Valle d'Aosta. Il predetto concorso è pari ad un terzo (23 mln di euro) del complessivo importo di 69 mln di euro connesso all'erogazione dei servizi nel triennio 2011-2013. Infatti, sulla base dell'Accordo tra lo Stato e la Regione Valle d'Aosta dell'11 novembre 2010, gli oneri sono a carico della predetta Regione a decorrere dal 2011, ma considerato che la funzione non è stata ancora trasferita, lo Stato si fa carico di assicurare il predetto contributo, fermo restando

⁴ La norma prevede la riduzione: a) quanto ad euro 10 milioni dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; b) quanto ad euro 13 milioni dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

l'assunzione dei relativi oneri a carico della regione Valle d'Aosta a decorrere dal 2011. La disposizione comporta oneri solo in termini di saldo netto da finanziare, per il 2013, pari a 23 mln di euro, cui si fa fronte mediante riduzioni delle autorizzazioni di spesa relative all'articolo 1, comma 251, della legge n. 266 del 2005 (per 10 mln di euro) e all'articolo 1, comma 527, della legge n. 296 del 2006 (per 13 mln di euro). Gli effetti negativi sull'indebitamento netto sono infatti già coperti nei tendenziali alla luce delle disposizioni di cui al comma 160 dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010.

Al riguardo, si segnala che la RT riferita all'articolo 1, comma 160, della legge n. 220 del 2010, con riferimento all'assunzioni di oneri da parte della regione Valle d'Aosta relativi all'esercizio di funzioni statali inerenti i servizi ferroviari di interesse locale, ascriveva effetti, in termini di minori spese correnti, per 23 mln di euro a decorrere dall'anno 2011, scontandoli soltanto sul SNF. Infatti, in termini di indebitamento netto l'operazione è stata correttamente valutata neutrale, in quanto le spese che dovrebbero essere sostenute dalla regione Valle d'Aosta per il servizio ferroviario sono espressamente escluse dal patto di stabilità interno.

Pertanto, la copertura adottata è congrua, giacché non emerge la necessità di coprire l'onere di 23 mln di euro anche in termini di indebitamento netto e fabbisogno, il che avrebbe posto il problema correlato all'impatto dimezzato su tali due saldi, rispetto a quanto contabilizzato sul SNF, di misure riguardanti la spesa per il personale alle dipendenze di P.A..

Andrebbe comunque chiarito se si determini la necessità di operare regolazioni con riferimento agli esercizi pregressi 2011 e 2012.

Il comma 9 sospende fino al 30 settembre 2014 gli effetti di un D.P.R. che ha annullato alcuni articoli del regolamento di esecuzione del codice degli appalti, in accoglimento di un ricorso straordinario. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame dovranno essere adottate le disposizioni di modifica del citato regolamento, con riguardo al sistema di qualificazione delle imprese. Nelle more dell'adozione delle disposizioni regolamentari sostitutive, continuano a trovare applicazione, in ogni caso non oltre la data del 30 settembre 2014, le regole previgenti.

La RT afferma che la disposizione è di natura ordinamentale e non comporta effetti per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 4
(Disposizioni concernenti Roma Capitale)

Il comma 1, modificando il comma 196-*bis* dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009, autorizza il Commissario straordinario del Governo del comune di Roma ad inserire, nella massa passiva di cui al documento concernente l'accertamento del debito del comune di Roma, e per un importo complessivo massimo di 115 milioni di euro, le eventuali ulteriori partite debitorie rivenienti da obbligazioni od oneri dello stesso Comune di Roma anteriori al 28 aprile 2008.

Si prevede che Roma Capitale possa riacquisire l'esclusiva titolarità di crediti, inseriti nella massa attiva, verso le società dalla medesima partecipate, anche in via compensativa. A tal fine, Roma Capitale può avvalersi di appositi piani pluriennali per il rientro dai crediti così riacquisiti verso le proprie partecipate. Il Commissario Straordinario è autorizzato ad iscrivere nella massa passiva, ai fini del loro reintegro, le somme erogate al comune di Roma per l'anno 2009 per effetto del comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, e trasferite alla gestione commissariale nelle more dell'utilizzo del contributo di cui all'ultimo periodo del citato comma 3. Si dispone, infine, che gli importi così ottenuti possano essere utilizzati per garantire l'equilibrio di parte corrente del bilancio di Roma Capitale per gli anni 2013 e 2014 e che gli stessi non vadano considerati tra le entrate finali, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno, di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

La RT afferma che la norma, determinando l'ampliamento della massa passiva del piano di rientro dall'indebitamento pregresso di Roma capitale, non comporta effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, in quanto restano invariati sia il contributo a carico del bilancio dello Stato destinato annualmente al finanziamento del predetto piano (350 mln di euro), sia gli spazi finanziari di cui dispone la Gestione commissariale (500 mln di euro).

Inoltre, la RT asserisce che la previsione per cui gli importi derivanti dall'applicazione della disposizione in esame siano utilizzati per garantire l'equilibrio di parte corrente del bilancio di Roma Capitale per gli anni 2013 e 2014 non ha impatto sull'indebitamento netto, in quanto si prevede che i predetti importi non siano considerati tra le entrate rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

Al riguardo, si segnala che la norma comporta un incremento della esposizione debitoria della gestione commissariale a vantaggio del bilancio di Roma Capitale. Per effetto dell'incremento della posizione debitoria della gestione commissariale occorre innanzitutto verificare se le risorse a disposizione della gestione commissariale siano idonee ad attuare il piano di rimborso dell'accresciuto debito.

Inoltre, si evidenzia che l'incremento della consistenza della massa passiva potrebbe creare sollecitazioni per un incremento del contributo a carico del bilancio dello Stato e degli spazi finanziari a disposizione della gestione commissariale, oltre che portare ad un possibile incremento dei tempi di rientro dell'indebitamento.

Ulteriore chiarimento andrebbe effettuato anche relativamente alla natura delle partite debitorie anteriori al 28 aprile 2008 e, in particolare se si tratta di debiti fuori bilancio non riconosciuti e ancora non considerati ai fini del debito pubblico. In tal caso, la disposizione potrebbe incrementare la consistenza del debito pubblico ed avere effetti sui saldi di finanza pubblica.

Con riferimento all'utilizzo degli importi a credito derivanti dalla disposizione in esame per garantire l'equilibrio di parte corrente del bilancio di Roma capitale per gli anni 2013 e 2014, si evidenzia l'opportunità di fornire maggiori informazioni circa l'esigibilità dei predetti crediti e l'idoneità degli stessi a contribuire realmente al conseguimento dell'equilibrio corrente dell'ente. Sul punto si segnala che l'attendibilità dell'equilibrio di bilancio corrente dell'ente è strettamente proporzionale al grado di esigibilità dei propri crediti.

Il comma 2 destina per il superamento della crisi in atto nel ciclo di gestione integrata dei rifiuti nel territorio di Roma capitale 6 mln di euro per il 2013, 6,5 mln di euro per il 2014 e 7,5 mln di euro per il 2015, mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte in bilancio, per i medesimi esercizi, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998, relativo alla disciplina dei trasferimenti alle regioni a statuto speciale.

Il comma 3 provvede alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del comma 2, valutati complessivamente in 6 milioni di euro per il 2013, 6,5 milioni di euro per il 2014 e 7,5 milioni di euro per il 2015, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali.

La RT descrive la norma.

Al riguardo, sia con riferimento all'utilizzo delle risorse iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998, relativo alla disciplina dei trasferimenti alle regioni a statuto speciale, sia con riguardo all'utilizzo delle risorse del Fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali, andrebbero forniti maggiori chiarimenti circa la disponibilità delle predette risorse e l'assenza di pregiudizi nei confronti delle finalizzazioni previste a legislazione vigente, a valere sulle predette risorse.

Articolo 5 *(Disposizioni in materia di Expo 2015)*

La norma, a titolo di concorso al finanziamento delle spese per la realizzazione di Expo 2015, attribuisce al comune di Milano un contributo di 25 milioni di euro per il 2013, non computabile tra le entrate ai fini del patto di stabilità interno. Al relativo onere si provvede:

- quanto a 9,4 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici, di cui all'articolo 3, comma 97, della legge n. 244 del 2007;
- quanto a 600.000 euro, mediante riduzione dell'autorizzazione relativa al fondo istituito presso il MEF per favorire l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni del personale civile degli organismi militari soppressi o riorganizzati, di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007;
- quanto a 15 milioni di euro, mediante riduzione dello stanziamento iscritto in bilancio per i rimborsi, al settore dell'autotrasporto, degli oneri conseguenti agli aumenti di accisa, di cui al comma 4 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 201 del 2011.

La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che la stessa determina effetti finanziari negativi per 25 mln di euro per l'anno 2013 in soli termini di saldo netto da finanziare, atteso che il contributo attribuito al Comune di Milano non rileva ai fini del patto di stabilità interno.

Al riguardo, con riferimento alle risorse utilizzate a copertura e relative alle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 3, comma 97, e 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007, e dell'articolo 15 del decreto-legge n. 201 del 2011, si segnala che da una interrogazione effettuata al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, i corrispondenti capitoli di spesa recano, con riferimento all'anno 2013, specifici accantonamenti.

Relativamente allo stanziamento iscritto nel capitolo di bilancio n. 3820 per le finalità di cui all'articolo 15 del decreto-legge n. 201 del 2011 (restituzione anche mediante compensazione in sede dei versamenti unitari, degli oneri gravanti sugli autotrasportatori di merci per effetto degli incrementi di accisa sul gasolio per autotrazione) si segnala che i rimborsi in favore degli autotrasportatori si configurano come diritti soggettivi. In presenza di un diritto soggettivo, l'esaurimento delle risorse stanziato sull'apposito capitolo di bilancio non può costituire un vincolo a fronte della inderogabilità del diritto, il cui rispetto prevale a fronte di quello rappresentato dal contenimento del beneficio nei limiti delle risorse stanziato. Sul punto andrebbe chiarito quindi se la riduzione di 15 mln

recata dalla norma non possa determinare futuri oneri aggiuntivi per effetto della necessità di dover reintegrare la dotazione del capitolo in esame destinata a soddisfare i diritti soggettivi di rimborso degli autotrasportatori.

Articolo 6 ***(Disposizioni finanziarie in materia di Province)***

La norma prevede che, per il solo anno 2013, siano confermate le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio delle province già adottate con decreto ministeriale del 4 maggio 2012. Alla ricognizione delle risorse da ripartire per l'anno 2013 a ciascuna provincia si provvede con decreto ministeriale. Le riduzioni della *spending review* previste dal comma 7 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 95 del 2012, sono effettuate secondo gli importi indicati nell'allegato 1 al presente provvedimento. Per il 2013 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione corrisposti in favore delle province appartenenti alla regione Siciliana e alla regione Sardegna sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge n. 16 del 2012.

La RT afferma che le ripartizioni delle risorse sono effettuate al netto delle riduzioni della *spending review* indicate nell'allegato 1 al decreto. Al fine di evitare effetti distorsivi, gli importi delle riduzioni indicate in allegato sono quantificati con la fissazione di un limite massimo (CUP) fissato nel 200% della media per abitante.

Secondo la RT la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che le disposizioni modificano solo aspetti procedurali e non incidono sugli stanziamenti a legislazione vigente.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 7 ***(Misure per la Regione Sardegna)***

L'articolo in esame definisce le modalità di ripresa dei pagamenti dei tributi dovuti dai contribuenti residenti nella regione Sardegna, colpiti dall'alluvione del novembre 2013 e la possibilità per gli stessi di richiedere, per detti pagamenti, un finanziamento agevolato alle banche o ad altri operatori finanziari presenti nella medesima zona.

In particolare il comma 1 dispone che il pagamento dei tributi e l'esecuzione degli adempimenti sospesi ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze del 30 novembre 2013⁵, come modificato dal successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 dicembre 2013⁶, possono essere effettuati tra il 24 gennaio 2014 e il 17 febbraio 2014, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Il comma 2 prevede che, fermo restando l'obbligo di pagamento dei tributi nei termini previsti dal comma 1, i soggetti ricompresi nell'ambito di applicazione del citato D.M. 30.11.2013 che abbiano subito danni, possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei medesimi territori di cui al comma 1, un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni. A loro volta i predetti soggetti finanziatori potranno contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la società Cassa depositi e prestiti SpA e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), assistiti dalla garanzia dello Stato, fino a un massimo di 90 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. I titolari di reddito d'impresa possono chiedere il finanziamento limitatamente ai danni subiti in relazione all'attività d'impresa. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 15 gennaio 2014, sono concesse le garanzie dello Stato e vengono definiti i criteri e le modalità di operatività di tali misure. E' specificatamente previsto che le suddette garanzie dello Stato siano elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Il comma 3 rinvia al successivo comma 5 per indicare la documentazione richiesta per accedere al finanziamento in parola; in particolare il comma 5 evidenzia che i documenti da esibire da parte dei soggetti richiedenti sono:

- un'autocertificazione da presentare ai soggetti finanziatori, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, volta a attestare i danni subiti ed il nesso di causalità con l'evento alluvionale del novembre 2013;
- copia del modello che esporrà distintamente i diversi importi dei versamenti da effettuare e che verrà approvato ai sensi del comma 7 dell'articolo in esame, entro il 15.01.2014 con provvedimento del Direttore dell'Agenzia, nel quale saranno anche indicati i tempi e le modalità della relativa presentazione. Tale modello sarà presentato telematicamente all'Agenzia stessa ed indicherà i versamenti sospesi e la ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione;
- copia dei modelli di pagamento relativi ai versamenti effettuati da presentare ai soggetti finanziatori.

Ai sensi del comma 4 i soggetti finanziatori comunicano all'Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei beneficiari che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento nonché i relativi importi; ciò al fine di attivare la procedura di iscrizione a ruolo di riscossione comprensiva degli interessi di mora.

Il comma 6 evidenzia che gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposte ai soggetti finanziatori, nei limiti di spesa indicati nel comma 10, mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione, senza applicazione di limiti di importo, ai sensi dell'art. 17 del

⁵ In esso venivano definiti i soggetti a beneficio dei quali veniva effettuata la sospensione dei termini di versamento e degli adempimenti tributari ed i territori considerati danneggiati dall'alluvione del novembre 2013.

⁶ In esso veniva previsto che gli adempimenti ed i versamenti tributari fossero eseguiti entro la data del 27 dicembre 2013.

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241⁷, oppure può essere ceduto secondo quanto previsto dall'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 73⁸. Infine si prevede che la quota capitale è restituita dai soggetti beneficiari del finanziamento a partire dal 1° luglio 2014 secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.

Nel comma 7 si disciplina il contenuto del provvedimento citato del Direttore dell'Agenzia delle entrate che approverà il modello di cui al comma 5; il medesimo provvedimento dovrà disciplinare anche tempi e modi di trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti erogati ed al loro utilizzo, nonché i dati relativi alla documentazione presentata per accedere ai finanziamenti agevolati di cui al citato comma 3.

Il comma 8 definisce lo scambio di informazioni e dati tra l'Agenzia delle entrate ed il Ministero dell'economia e delle finanze al fine del monitoraggio dei flussi finanziari e del rispetto dei limiti di spesa previsti nella norma in esame al comma 10.

Al fine di garantire copertura degli oneri associati alla norma, il comma 9 dispone che le dotazioni finanziarie della Missione di spesa "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" – Programma "Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta" siano ridotte di 90 milioni di euro per l'anno 2013. Le predette dotazioni sono incrementate di pari importo per l'anno 2014.

Il comma 9 prevede che in relazione alle disposizioni di cui al comma 1, le dotazioni finanziarie della Missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» – Programma «Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta» sono ridotte di 90 milioni di euro per l'anno 2013. Le predette dotazioni sono incrementate di pari importo per l'anno 2014.

Il comma 10 quantifica in 3,2 mln di euro per l'anno 2014, gli oneri derivanti dal comma 6 e relativi agli interessi sui finanziamenti erogati nonché alle spese strettamente connesse alla loro gestione. A copertura del citato onere si provvede a valere sulle risorse giacenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 122 del 20 novembre 2013 che vengono a tal fine versate all'entrata del bilancio dello Stato per il medesimo anno. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attuazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 e successive modificazioni.

Infine, il comma 11 prevede che i finanziamenti agevolati sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. A tal fine, il citato Commissario delegato dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 122 del 20 novembre 2013, verifica l'assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi alluvionali, tenendo anche conto degli eventuali indennizzi assicurativi, istituendo e curando la tenuta e l'aggiornamento di un registro di tutti gli aiuti concessi a ciascun soggetto che eserciti attività economica per la compensazione dei danni causati dai medesimi eventi alluvionali.

⁷ Pagamento mediante versamento unificato (F24).

⁸ La norma si riferisce, in via sintetica, alle eccedenze d'imposta risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle società o enti appartenenti ad un gruppo che possono essere cedute, in tutto o in parte, a una o più società o all'ente dello stesso gruppo.

La RT evidenzia che la norma dispone in merito alla ripresa dei versamenti sospesi, per il periodo dal 18 novembre al 20 dicembre 2013, per i contribuenti colpiti dall'alluvione in Sardegna stabilendo che i pagamenti dei tributi sospesi saranno effettuati tra il 24 gennaio ed il 17 febbraio 2014, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

La sospensione ha riguardato i debiti scaduti nel citato periodo e sulla base di versamenti registrati nel medesimo intervallo di tempo del precedente anno 2012 e considerando le variazioni legislative intervenute nel corso del 2013, la RT quantifica un minor gettito (erariale e territoriale) per l'anno 2013 pari a complessivi 90 mln di euro. Alla relativa compensazione in termini di saldo netto da finanziare si provvede ai sensi del comma 9 dell'articolo in esame. In termini di indebitamento netto le predette entrate verranno imputate, secondo i criteri di contabilità nazionale all'anno 2013.

Con riferimento poi al comma 6 la norma prevede che le spese per interessi sui finanziamenti erogati e per gli oneri necessari alla loro gestione pari rispettivamente a 1,7 mln di euro e a 1,5 mln di euro, sono corrisposte per l'intero piano di ammortamento nell'anno 2014 ai soggetti finanziatori, mediante un credito d'imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi ed alle spese dovuti. Il credito in parola è utilizzabile in compensazione oppure può esser ceduto nell'ambito del gruppo di appartenenza.

Con riferimento al comma 9, la RT riferisce che sulla base dei versamenti del corrispondente periodo dell'anno 2012, tenuto conto delle variazioni legislative intervenute nel corso del 2013, la disposizione a indicata ai commi 1 ha determinato, per l'anno 2013, minori entrate (erariali e territoriali) sui bilanci pubblici valutate in complessivi 90 milioni di euro, cui sovviene la garanzia prestata dall'erario ai sensi del comma 2, sottolineando poi che il comma 9, provvede alla relativa compensazione degli effetti indicati, in termini di saldo netto da finanziare, e che invece, in termini di indebitamento netto, le entrate dei versamenti in questione verranno imputate, secondo i criteri di contabilità nazionale, all'anno 2013.

Agli oneri in esame si provvede, ai sensi del comma 10 del presente articolo, a valere sulle risorse giacenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui alla citata Ordinanza del 20 novembre 2013, n. 122 che vengono a tal fine versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari evidenzia i seguenti valori in conto minori/maggiori entrate tributarie (versamenti al comma 2) e minori/maggiori spese correnti (Programma regolazioni contabili, comma 9) per i 2013 e 2014:

Saldo netto				Fabbisogno				Indebitamento netto			
2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
-90	90	0	0	-90	90	0	0	0	0	0	0
-90	90	0	0	-90	90	0	0	0	0	0	0

Al riguardo si evidenzia che ad una prima analisi risulta difficile comprendere perché le spese per interessi⁹ siano quantificate e coperte per il solo anno 2014. Infatti, dal tenore della norma si evince che il finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato ha una durata massima di due anni e che la quota capitale sarà restituita dai soggetti beneficiari della disposizione in parola a partire dal 1 luglio del 2014; detto ciò è verosimile ipotizzare che gli interessi matureranno per tutto l'arco temporale dal 1 luglio 2014 al 30 giugno 2016¹⁰. Considerando inoltre che la norma, al comma 6, dispone esplicitamente che gli interessi e le spese connesse al prestito sono corrisposte ai soggetti finanziatori mediante credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi ed alle spese dovute, si deduce che matureranno crediti d'imposta in corrispondenza alla realizzazione di interessi e spese per ciascuna rata di rimborso del prestito, secondo i piani di ammortamento che i soggetti sottoscriveranno con gli enti finanziatori. Il tenore letterale della norma - peraltro corrispondente a quella delle disposizioni contenute nel decreto-legge del 10 ottobre 2012, n. 174 che contemplava all'articolo 11, commi 10 e 13, una analoga misura per i contribuenti danneggiati dal sisma del 2012 che ha colpito i territori dell'Emilia - Romagna, Lombardia e Veneto - parrebbe escludere che gli oneri per interessi e spese connesse "sono corrisposti per l'intero piano di ammortamento nell'anno 2014 ai soggetti finanziatori", così come invece si legge in RT. In proposito, si evidenzia che la citata disposizione di cui all'articolo 11, comma 123

⁹ Si escludono gli oneri connessi al prestito in quanto per essi è verosimile immaginare il pagamento in unica soluzione ed in via anticipata.

¹⁰ Momento di scadenza più lontano che rappresenta la durata massima del finanziamento prevista in due anni, anche se non si possono escludere durate inferiori al biennio.

del D.L. n. 174 del 2012 articola gli oneri per interessi e spese, sui finanziamenti biennali, su più esercizi (2013 e 2012). Si chiedono quindi chiarimenti al Governo in merito sia al disallineamento temporale che sembra evidenziarsi tra quanto la norma dispone in ordine alla spettanza del credito di imposta e quanto invece fa come quantificazione e copertura riferita al solo anno 2014, sia al differente trattamento giuridico rispetto a fattispecie analoghe¹¹.

Con riferimento al comma 9, condividendo con la RT la correttezza metodologica dell'imputazione dei versamenti in questione, sia pure solo in termini di competenza economica (indebitamento netto)¹², benché effettuati nel 2014, vengono contabilizzati nell'anno 2013 - ivi trattandosi di "regolazione" debitoria per cui i medesimi avrebbero dovuto essere realizzati in tale anno - sembrerebbe opportuno che il Governo confermi che la mancata evidenziazione di effetti d'impatto sull'indebitamento netto nel prospetto riepilogativo in esame, siano chiaramente da correlare al fatto che tali "flussi", riferibili al 2014 in termini di sola "cassa", sono però da considerarsi giocoforza già scontati nei tendenziali da portare a consuntivo per il conto economico della P.A. per il 2013.

In merito alla stima dei 90 mln di euro quali minori entrate erariali e territoriali valutate per l'anno 2013 si evidenzia che la RT si limita a definirne l'ammontare senza indicare le modalità di quantificazione adoperate; in particolare non si comprende se sia stato utilizzato un modello specifico di microsimulazione o se si siano effettuate delle stime basate su ipotesi e variabili peculiari. Al fine di una corretta valutazione dell'importo indicato nella disposizione in parola si chiede al Governo quindi di esplicitare il metodo di calcolo utilizzato e nel caso di fornire chiarimenti in merito alle variabili impiegate (es. numero di soggetti colpiti dall'alluvione, suddivisione tra tributi erariali, premi e contributi e tributi locali sospesi per effetto dei citati decreti ministeriali, valore medio dei tributi non versati, tasso di interesse sui prestiti concessi in base al quale si definisce il valore di credito d'imposta riconosciuto ai soggetti finanziatori ed a diretto carico dell'erario, ecc).

¹¹ Quella in esame e quella relativa al sisma che ha colpito i predetti territori del Nord Italia.

¹² La citata modalità di contabilizzazione si presenta infatti coerente con il *framework* di regole utili alla trasposizione degli effetti finanziari connessi alle regolazioni debitorie ai fini della compilazione del conto economico della PA. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S, "*I principali Saldo di finanza pubblica, - definizioni, utilizzo e raccordi*", ed. 2008, riquadro n. 4 a pagina 21 e seguenti.

Per quanto attiene al comma 4, si evidenzia che esso prevede che lo Stato proceda all'iscrizione a ruolo delle somme, comprensive degli interessi di mora, previste nel piano di ammortamento e non rimborsate da parte dei soggetti finanziati. Si ricorda, infatti, che in caso di mancato pagamento delle rate di rimborso nei confronti dei soggetti finanziatori opererà immediatamente la garanzia dello Stato prevista dal comma 2; quindi la banca rientrerà immediatamente del capitale anticipato al soggetto beneficiario del finanziamento, mentre lo Stato dovrà aspettare per la rivalsa il perfezionamento della procedura di recupero del credito. L'escussione della garanzia implicherebbe quindi un effetto negativo sui saldi, che si riassorbirebbe nella misura in cui lo Stato proceda al recupero delle eventuali somme escusse nei confronti del contribuente inadempiente.

Questa norma richiederebbe, inoltre, una più attenta valutazione del maggior onere di natura amministrativo gestionale che l'Agenzia delle entrate dovrà sopportare per implementare il nuovo servizio di recupero dei crediti in questione.

In merito poi alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di competenza e cassa, operata mediante la riduzione della dotazione per il 2013 del programma di spesa Regolazioni debitorie iscritto nel bilancio 2013/2015, ed il contestuale incremento del medesimo programma, per lo stesso importo, nell'ambito però delle previsioni iscritte nel bilancio 2014/2016, andrebbe solo confermato che alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, il programma in questione nel bilancio dell'esercizio concluso, presentava le necessarie disponibilità.

Più in generale, va tuttavia sottolineato che il reperimento di coperture "contabili", mediante la trasposizione cronologica tra esercizi finanziari, delle dotazioni di spesa inerenti agli specifici strumenti contabili (Programma regolazioni contabili dello stato di previsione della spesa del MEF), dovrebbe opportunamente trovare luogo nell'ambito della legge annuale di stabilità dal momento che l'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge di contabilità riserva a tale strumento la determinazione del livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare, in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, al netto di eventuali regolazioni contabili e debitorie pregresse.

Con riferimento poi al comma 10, che contiene le modalità di copertura degli oneri per interessi e spese derivanti dal comma 6, si rappresenta la necessità che il Governo dia riscontro in merito alla esistenza nella contabilità speciale¹³ di risorse finanziarie sufficienti alle esigenze di copertura e non già impegnate per altre finalizzazioni.

Con riferimento poi a quanto disposto dal comma 11 si chiede di verificare se la tenuta e l'aggiornamento del registro degli aiuti concessi a ciascun soggetto che eserciti attività economica per la compensazione dei danni causati dagli eventi alluvionali, non implichi un aggravio di oneri a carico dello Stato.

Andrebbero poi forniti maggiori chiarimenti circa la disponibilità delle risorse di cui al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attuazione di contributi pluriennali, di cui al citato articolo 6, comma 2 del decreto-legge 7 ottobre 208, n. 154 e successive modificazioni e l'assenza di pregiudizi nei confronti delle finalizzazioni previste a legislazione vigente a valere sulle predette risorse.

Infine, seppur la norma stessa richieda l'iscrizione della garanzia fornita a fronte dei finanziamenti concessi nell'allegato al bilancio, ai sensi dell'articolo 31 della richiamata legge n. 196 del 2009, la RT non presenta elementi idonei a caratterizzare il rischio di escussione¹⁴. Sarebbe opportuno ottenere dal Governo chiarimenti sulla quantificazione dell'onere atteso, tenendo conto dell'importo della garanzia ponderato con la probabilità di escussione.

¹³ Intestata al Commissario straordinario di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 20 novembre 2013, n. 122.

¹⁴ La garanzia dello Stato, in base ai criteri di contabilità pubblica, configura infatti una passività potenziale suscettibile di produrre effetti negativi sul saldo netto da finanziare in caso di effettiva escussione e per tale motivo deve essere esposta negli allegati al bilancio e opportunamente riflessa nel dimensionamento dello specifico capitolo.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Ott 2013 [Nota di lettura n 19](#)
A.S. 1015-B: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni"
- " [Nota di lettura n 20](#)
A.S. 1120: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)"
- Nov 2013 [Nota di lettura n. 21](#)
A.S. 1150: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 22](#)
A.S. 1149: "Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio"
- " [Nota breve n. 4](#)
Le previsioni economiche di autunno e il parere della Commissione europea sul documento programmatico di bilancio 2014
- " [Nota di lettura n. 23](#)
A.S. 1174: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, recante misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- Dic 2013 [Nota di lettura n. 24](#)
A.S. 1190: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 25](#)
A.S. 1188: "Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia"
- " [Nota breve n. 5](#)
Le comunicazioni della Commissione europea sullo strumento di convergenza e competitività e il coordinamento ex ante delle riforme di politica economica
- " [Nota di lettura n. 26](#)
A.S. 1120-B: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)"
- Gen 2014 [Nota di lettura n. 27](#)
A.S. 1058: "Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita" (Approvato dalla Camera dei deputati)